

Statuto della Associazione Scientifica

Gruppo Tossicologi Forensi Italiani GTFI

Il testo dello Statuto è stato redatto in conformità alle direttive di cui all'art. 16 ter del DL 30 dicembre 1992 n.502 e sue successive modificazioni, sulla base dello Statuto già esistente dell'Associazione, registrato in Ufficio del Registro di Pisa il 6/6/1986, al n. 2296, come Atto costitutivo n. 6794 del Repertorio, n. 814 della Raccolta, dal Notaio Dott. Angelo Caccetta.

La stesura del testo del presente Statuto è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo del GTFI tenutosi in Firenze il 6 maggio 2008, e successivamente in Roma il 16 giugno 2010 e a seguire dall'Assemblea generale ordinaria del GTFI (Roma 16 giugno 2010).

La presente stesura tiene conto, ove non successivamente modificate, anche delle variazioni già approvate dall'Assemblea generale ordinaria nelle riunioni del 28.3.1987; 18.9.1993; 9.10.1999; 22.6.2006.

DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO

Art. 1

E' costituita la Associazione Scientifica "Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (in seguito denominata "Associazione") consorella della SIMLA (Società Italiana Medicina Legale e delle Assicurazioni) con sede presso la città di residenza del Segretario.

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro, politici e sindacali ed ha durata illimitata.

L'Associazione ha come logo un simbolo grafico recante il nome "GTFI".

L'Associazione ha dimensione nazionale e i propri soci provengono da almeno 12 regioni in ciascuna delle quali L'Associazione può svolgere attività culturale, scientifica e di formazione, attraverso i propri Soci referenti. A tal fine L'Associazione può avvalersi della collaborazione con altre Società o Associazioni che operano nello stesso ambito culturale e scientifico.

Art. 3

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- coordinare, promuovere e diffondere le problematiche inerenti la Tossicologia forense e/o analitica con finalità forensi
- svolgere e promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti dei Soci, nel proprio ambito specialistico di competenza, con programmi di attività formativa, eventualmente accreditati ECM
- collaborare con il Ministero della Salute, della Giustizia, o altri Ministeri di interesse nello specifico campo applicativo, con le Regioni, con le Aziende sanitarie e con altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche
- proporsi come esperti delle problematiche tossicologiche nelle sedi istituzionali responsabili della protezione della salute umana
- produrre e far conoscere pubblicazioni periodiche e non, materiale divulgativo anche sotto forma di video, e-mail, CD, o attraverso il proprio sito, ove esistente
- promuovere Convegni, Meeting, Giornate di Studio e trials di studio e di ricerche scientifiche nazionali e locali, e rapporti di collaborazione con altre organizzazioni scientifiche, nazionali ed internazionali
- perseguire il fine di formare e/o accreditare, congiuntamente con le Istituzioni nazionali o locali, laboratori e servizi di tossicologia analitica a finalità forense e medico legale nell'ambito del servizio sanitario nazionale;
- tutelare gli aspetti etico-professionali, deontologici, culturali e giuridici dei propri iscritti, se inerenti alla Tossicologia forense (escluse attività sindacali e politiche).
-

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da quote associative determinate dall'Assemblea ordinaria, contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, proventi dell'attività editoriale e da quanto pervenuto alla stessa.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione si avvale anche di prestazioni volontarie e della collaborazione di terzi.

L'Associazione non prevede alcuna partecipazione ad attività imprenditoriali.

Le somme provenienti dalla alienazione di beni sociali, da lasciti e da donazioni sono da destinare ad incremento del patrimonio e devono essere impiegate nell'acquisto di immobili o in titoli di stato o garantiti dallo stato o equivalenti.

SOCI

Art. 5

I Soci sono distinti in Soci ordinari e Soci onorari.

I Soci ordinari sono:

- docenti universitari di Tossicologia forense o disciplina affine ai sensi della classificazione ministeriale del SSD MED43 (o dizione che lo ricomprenda o sostituisca in successive innovazioni di legge) con curriculum scientifico nel campo della Tossicologia forense e documentata esperienza di diagnostica tossicologica a fini forensi e medico legali;
- laureati in disciplina scientifica che operano nell'ambito di Istituzioni universitarie, Enti pubblici, strutture e settori di attività del Servizio Sanitario nazionale in settori propri della Tossicologia analitica a scopi forensi e medico legali;
- laureati in disciplina scientifica in possesso di specializzazione in Tossicologia forense e/o analitica o diploma in corsi post-laurea della disciplina o disciplina affine;
- laureati in disciplina scientifica con maturata e documentata esperienza scientifica, didattica o pratica di Tossicologia forense e/o analitica o diagnostica tossicologica a finalità forense/medico legale;
- laureati in disciplina scientifica che esercitano, in strutture pubbliche, documentabile e prevalente attività professionale in settori propri della diagnostica tossicologica a finalità forense/medico legale;

Per laureati si intendono i possessori di laurea triennale o specialistica o magistrale.

I Soci onorari sono:

- in numero non superiore ad ¼ dei soci ordinari

- vengono nominati dall'Assemblea generale ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 10 soci, fra personalità italiane o straniere assunte a particolare rinomanza nel campo della Tossicologia forense e che abbiano conseguito particolari benemerienze, o comunque di "chiara fama".

I Soci ordinari ed onorari hanno:

- il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
- il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo, il tutto senza limitazione alcuna.

La qualifica di Socio ordinario viene conferita dall'Assemblea generale della Società, su proposta del Consiglio Direttivo, per votazione a maggioranza semplice.

Le domande di proposte dei nuovi soci, corredate dal curriculum vitae e didattico, scientifico e/o professionale, devono essere presentate dall'interessato al Presidente che le porterà in discussione in Consiglio Direttivo prima dell'Assemblea generale, controfirmate da due Soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo esprime la propria valutazione che potrà essere o meno ratificata dall'Assemblea.

Art. 6

I Soci sono tenuti al pagamento di quote annuali, l'entità delle quali è stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo può deliberare l'esonero dei soci onorari dal pagamento della quota annuale.

L'obbligazione al versamento della quota sociale dura un anno e scade al 31 dicembre; salvo rinuncia espressa prima della scadenza l'obbligazione s'intende rinnovata per un altro anno solare.

Il socio che, per quanto sollecitato, non provvede al pagamento della quota per due anni consecutivi, viene considerato moroso, ed invitato a regolarizzare la propria posizione economica, o, in alternativa, a dimettersi dall'Associazione.

STUDIOSI CORRISPONDENTI

Art. 7

Gli studiosi corrispondenti, vengono nominati dal Consiglio Direttivo e ratificati dalla Assemblea generale, fra personalità italiane o straniere assunte a particolare rinomanza in discipline che abbiano relazioni con la Tossicologia forense.

Gli studiosi corrispondenti possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.

ORGANI SOCIALI

Art. 8

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario-Tesoriere.

Art. 9

L'Assemblea è costituita dai soci in regola con il versamento della quota sociale

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Avviene con lettera inviata almeno 15 giorni prima della data fissata al domicilio quale risulta dal libro soci, o dalla lista ufficiale Soci tenuta dal Segretario/Tesoriere che ha l'onere di tenerla costantemente aggiornata.

Le convocazioni sono valide anche se effettuate a mezzo posta elettronica, telefax o telegramma o attraverso comunicazione sul sito.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

In caso di urgenza, le convocazioni possono essere effettuate con un preavviso di 5 giorni rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea potrà altresì essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta da almeno il 20% dei Soci e, nella richiesta, siano indicati motivati argomenti da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e, a seguire, dal Consigliere più anziano.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei votanti presenti.

L'Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Anche per le deliberazioni aventi per oggetto modifiche di statuto occorre la presenza di detto numero legale. Il voto per le deliberazioni (esclusi gli atti di elezione alle cariche sociali) potrà essere espresso anche a mezzo posta ordinaria o elettronica, su precisi quesiti indicati dal Consiglio Direttivo.

Le schede espressive il voto dovranno pervenire chiuse alla sede dell'Associazione o all'indirizzo di posta elettronica del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

Tutti i Soci ordinari possono essere eletti quali membri degli organi sociali.

L'Assemblea provvede alla nomina delle cariche sociali, ed elegge il Presidente mediante votazione segreta su unica scheda in cui viene espressa unica preferenza; successivamente elegge i membri del Consiglio Direttivo mediante votazione segreta su unica scheda in cui possono essere espresse n. 7 preferenze. In assenza di più candidature, il Presidente e successivamente i Consiglieri potranno essere eletti ad acclamazione dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede inoltre all'approvazione del bilancio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla sua gestione e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12

La Società è retta da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da 7 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili consecutivamente non più di una volta nella specifica funzione. Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi causa, uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo, provvederà a cooptare il mancante sostituendolo con il primo dei non eletti dall'Assemblea generale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di metà dei Consiglieri.

Esso deve essere convocato almeno una volta all'anno per la redazione del Bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo, occorre la presenza della maggioranza semplice dei membri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha, tra l'altro, competenza per:

- nomina tra i suoi componenti del Vice-Presidente, Consigliere con funzione di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- nomina tra i suoi componenti del Tesoriere, ove tale incarico non venga delegato espressamente al Segretario
- deliberazione sulla convocazione dell'Assemblea, alla cui convocazione formale provvederà il Presidente;
- attuazione di iniziative per favorire lo sviluppo e gli scopi della società;

- determinazione dell'ammontare delle quote sociali da sottoporre all'Assemblea;
- costituzione di eventuali sezioni dell' Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- stesura di eventuali regolamenti di albi e registri professionali;
- adozione di provvedimenti da adottare nei confronti di soci morosi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo non sono retribuiti.

PRESIDENTE

Art. 13

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale della società ed è munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In caso di urgenza, assume ogni decisione ritenuta opportuna, salvo darne comunicazione al Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, alla cessazione del suo mandato triennale, rinnovabile per una sola volta, assume la figura di Past President e può partecipare alle riunioni del successivo Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Alla prima riunione del Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Segretario.

TESORIERE

Art. 14

Il Tesoriere è rivestito dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione da esercitarsi in ossequio alle direttive fissate dal Consiglio Direttivo. Può coincidere con la figura del Segretario nominato dal Presidente

ESERCIZIO

Art. 15

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo è esaminato dai Revisori dei conti e deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

A tale scopo il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell' Associazione e inviato ai Soci almeno 15 giorni prima della data fissata per la sua approvazione affinché i soci possano prenderne visione.

Le rendite del patrimonio e gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegate secondo le disposizioni dettate dall'assemblea.

L'Associazione potrà essere liquidata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in regola con i pagamenti.

In caso di messa in liquidazione, l'Assemblea procede alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri.

I beni costituenti il patrimonio verranno devoluti integralmente ad altri enti senza fini di lucro aventi scopi affini.

NORME FINALI

Art. 16

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile.